

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 1997

sull'applicazione pratica della convenzione di Dublino

(97/C 191/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ADOPTA quanto segue in aggiunta agli orientamenti per l'attuazione della convenzione di Dublino adottati dai ministri incaricati dell'immigrazione riuniti a Lisbona l'11 e 12 giugno 1992:

«Termine per la risposta alle richieste di accettazione

Lo Stato membro cui è rivolta una richiesta di accettazione s'impegna a fare tutto il possibile per rispondervi entro un termine non superiore ad un mese a decorrere dalla data in cui l'ha ricevuta.

Qualora sorgano particolari difficoltà, lo Stato membro richiesto può altresì fornire, prima dello scadere del termine di un mese, una risposta provvisoria, indicando il termine entro il quale sarà possibile rispondere definitivamente. Quest'ultimo periodo deve essere quanto più possibile breve e, in nessun caso, superare tre mesi a decorrere dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta, come precisato nella convenzione di Dublino, articolo 11, paragrafo 4.

Qualora sia fornita, risposta negativa, entro il termine di un mese, lo Stato membro richiedente ha ancora la possibilità di contestarla entro un mese dalla data in cui l'ha ricevuta se, dopo che la richiesta è stata notificata, esso è venuto a conoscenza di nuovi e importanti fatti comprovanti che la competenza è dello Stato membro richiesto. Quest'ultimo deve allora rispondere senza indugio.

Gli effetti pratici di questa decisione devono essere analizzati dopo un anno ad opera del comitato di cui all'articolo 18; si valuterà allora se il periodo di un mese può costituire un limite massimo di tempo.

Procedura d'urgenza

Quando una domanda d'asilo è presentata ad uno Stato membro in seguito ad un divieto di ingresso o di soggiorno, in seguito ad un fermo dovuto a soggiorno irregolare, o in seguito alla notifica o all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, tale Stato membro lo notifica immediatamente allo Stato membro ritenuto competente; la notifica dovrebbe motivare in diritto e in fatto la necessità di una risposta urgente e i termini entro i quali questa è richiesta. Lo Stato membro si impegna a rispondere entro i termini precisati. Qualora ciò non sia possibile, ne informa quanto prima lo Stato membro richiedente.»

ADOPTA ALTRESÌ quanto segue in aggiunta al testo delle conclusioni concernenti il trasferimento del richiedente asilo in forza della convenzione di Dublino, adottate dai ministri incaricati dell'immigrazione, riuniti a Londra il 30 novembre e 1° dicembre 1992:

«Se il trasferimento del richiedente asilo deve essere rinviato a causa di circostanze particolari quali malattia, gravidanza, detenzione, ecc., e non è pertanto possibile effettuarlo entro il termine di un mese normalmente previsto per il trasferimento, gli Stati membri interessati stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale, nella fattispecie, questo deve avvenire.

Qualora il richiedente asilo si sottragga all'esecuzione del trasferimento, cosicché questo non può aver luogo, ai fini della responsabilità non è rilevante se egli sia scomparso prima o dopo l'accettazione formale della stessa. Se, successivamente, il richiedente asilo è ritrovato, gli Stati membri interessati stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale, nella fattispecie, deve avvenire il trasferimento.

Qualora apprendano il verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, gli Stati membri si informano reciprocamente senza indugio. In entrambi i casi suddetti lo Stato membro che è competente per l'esame della domanda in forza della convenzione di Dublino resta responsabile dell'accettazione o riaccettazione del richiedente asilo, fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione di Dublino.»

ADOPTA ALTRESÌ quanto segue in aggiunta al testo «Mezzi di prova nell'ambito della convenzione di Dublino» adottato dal Consiglio il 20 giugno 1994 (GU n. C 274 del 19. 9. 1996, pag. 35-41):

«Fatte salve le disposizioni della Gazzetta ufficiale n. C 274 del 19. 9. 1996, pag. 35-41, riguardanti i mezzi di prova, la competenza per l'esame di una domanda di asilo può essere accettata, in singoli casi, sulla base di una dichiarazione del richiedente l'asilo che sia coerente, sufficientemente particolareggiata e verificabile.»

visto lo scambio di informazioni previsto all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino e la necessità di disporre, in modo strutturale, di dati statistici sulla pratica attuazione di tale convenzione,

constatando che nell'articolo 15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino non è stabilito alcun termine entro il quale gli Stati membri devono rispondere alle richieste di informazione di altri Stati membri,

CONVIENE di procedere su base trimestrale a uno scambio di informazioni statistiche sulla pratica attuazione

della convenzione di Dublino, servendosi delle tabelle contenute negli allegati;

CONVIENE ALTRESÌ che lo Stato membro a cui è rivolta una richiesta ai sensi dell'articolo 15 si impegni a fare tutto il possibile per rispondere senza indugio, e comunque entro un termine non superiore a un mese, a tale richiesta.